

FARE RICERCA IN CAMPO GIURIDICO OGGI *

*Roberto E. Kostoris***

**RIVISTA ITALIANA
DI
DIRITTO E PROCEDURA
PENALE**

in disCrimen dal 19.4.2023

SOMMARIO 1. Parliamo di ricerca. – 2. La ricerca in campo giuridico come studio di idee e di valori. – 3. Il suo contributo all'avanzamento della conoscenza. – 4. *Segue*: come intendere la sua "originalità". – 5. *Segue*: e la sua "innovatività". – 6. *Segue*: "correttezza di metodo" e universo giuridico in trasformazione. – 7. La resa scritta della ricerca: qualche consiglio agli apprendisti. – 8. Temi di ricerca e raccordo con i principi fondamentali. – 9. Qualità della ricerca e degrado dell'Università.

1. Parliamo di ricerca

La proposta di tenere una relazione per la presentazione del primo volume dei Quaderni del Dottorato di ricerca in Giurisprudenza dell'Università di Padova mi sembra un'occasione propizia per riflettere insieme sulle caratteristiche che dovrebbe avere il nostro lavoro. Di solito non se ne parla mai; si dà per scontato cosa la ricerca in campo giuridico sia, quale approccio richieda, come vada svolta. Invece, credo sia bene discuterne con voi che state iniziando il vostro percorso dottorale, per valorizzare al massimo questo momento essenziale, 'generativo' della vita e dell'esperienza universitaria.

2. La ricerca in campo giuridico come studio di idee e di valori

Partiamo da alcune riflessioni di fondo. Da un punto di vista generale, la ricerca nella sua essenza è espressione della sete di conoscenza che ha sempre contraddistinto l'uomo. Nell'allocuzione che Dante mette in bocca a Ulisse per convincere i suoi compagni a oltrepassare le Colonne d'Ercole "Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtute e canoscenza" si può scorgere, in fondo, lo statuto morale di

* Il saggio riproduce con qualche ampliamento il testo della relazione tenuta all'Università di Padova il 21 settembre 2022 nell'ambito dei "Dialoghi dottorali: il diritto tra nuove criticità e sfide tradizionali. Presentazione del volume Quaderni del Dottorato in Giurisprudenza dell'Università di Padova 2021".

** Professore emerito di diritto processuale penale nell'Università di Padova

ogni ricercatore. Fare ricerca significa essere menti inquiete che si pongono delle domande e che cercano delle risposte.

È una postura esistenziale che richiede di saper uscire dagli schemi tradizionali, di abbandonare le comode e rassicuranti certezze delle cose che conosciamo per cercare di andare 'oltre', per fare un salto di paradigma, per avere occhi nuovi per vedere cose nuove. L'uomo non sarebbe mai progredito se non avesse affrontato incessantemente l'esigenza di operare dei cambi di paradigma, talvolta anche drammatici. Lo hanno sempre richiesto le grandi scoperte scientifiche. Fino alla invenzione della penicillina erano frequentissime le morti per parto, ma si moriva di infezione anche per piccole ferite, senza che si riuscisse a capirne il perché; poi un nuovo paradigma apriva prospettive di cura inimmaginabili alla luce delle pratiche mediche precedenti.

Certamente, non c'è da aspettarsi che in campo giuridico la ricerca possa portare a innovazioni così radicali e rivoluzionarie. È diverso l'oggetto del nostro studio e diversi sono i metodi di ricerca rispetto a quelli impiegati nelle scienze dure. Lì ci si confronta con le leggi della natura, che in molti casi ancora non conosciamo, o conosciamo solo parzialmente e che, quindi, vanno incessantemente scoperte, e si lavora con gli strumenti della matematica; qui abbiamo, invece, a che fare con una scienza umana, che studia prodotti umani, per giunta, largamente imperfetti. Non, dunque, prodotti 'sconosciuti', nel senso che possiamo attribuire al termine in fisica, in chimica, o in biologia; tuttavia, prodotti di cui dobbiamo comprendere il senso, la portata, le implicazioni, le connessioni con il contesto, non solo giuridico, di riferimento; e, ovviamente, non è possibile impiegare a tal fine uno strumentario di tipo matematico; il diritto non è 'misurabile' in modo 'oggettivo', se non altro perché è sottoposto a un filtro caratterizzato da irriducibili margini di soggettività come quello dell'interpretazione. Nondimeno, il contributo della scienza giuridica, anche se può presentare un impatto meno marcato e percepibile nell'immediato rispetto a quello delle scienze dure, operando su una materia che presenta fortissime implicazioni sociali, politiche, economiche, etiche, culturali, può produrre effetti significativi nel lungo termine, dato che può contribuire nel tempo a cambiare le regole, gli approcci e, conseguentemente, anche il pensiero, gli atteggiamenti e i costumi di una società (o di una sua parte) rispetto a importanti questioni di fondo.

Pensiamo solo a cosa ha rappresentato la costruzione del costituzionalismo moderno, l'elaborazione di diritti umani contro gli arbitri del potere, l'idea stessa che la "dignità della persona" deve essere considerata un valore assoluto, non negoziabile, a sua volta matrice di altre garanzie e di altri valori; pensiamo alle raffinate elabo-

razioni del diritto che regola i rapporti interindividuali, economici e commerciali; pensiamo ancora, più di recente, alle prospettive aperte da un diritto a dimensione europea, e, addirittura, globale, che trascende i confini statuali e che, pur tra mille difficoltà, mira sempre più a uniformare comportamenti, procedure, garanzie, nel segno di un dialogo – e di una sintesi – tra culture e tradizioni giuridiche diverse.

Ebbene, sono tutte evoluzioni di grande, profonda, portata, che la scienza giuridica ha spesso anticipato con visioni lungimiranti e talvolta utopiche, e che ha saputo poi comunque accompagnare, perfezionare, razionalizzare, e, inoltre, difendere dalle spinte disgregatrici, dai movimenti involutivi, dai rigurgiti autoritari che ciclicamente fanno la loro comparsa nel mondo del diritto. Il fatto che la dottrina giuridica si trovi talvolta di fronte a soggetti politici che non comprendono appieno il contributo che essa è in grado di offrire e non ne accolgono i suggerimenti, preferendo varare riforme spesso pasticciate o demagogiche, con il solo obiettivo di ottenere ritorni elettorali, o che il suo apporto non sia sempre adeguatamente valorizzato dai giudici nelle loro decisioni (da noi vige, tra l'altro, l'incongruo divieto di citare la dottrina nelle sentenze) può comprensibilmente deludere e amareggiare, ma non sminuisce il valore intrinseco del lavoro svolto, che potrà magari dare frutti in tempi successivi, più maturi: la storia è prodiga di esempi al riguardo.

C'è però anche dell'altro: al di là dei 'risultati' a cui può portare la ricerca sul piano della sua concreta 'spendibilità', cioè al di là della sua dimensione di 'scienza applicata', non dobbiamo mai dimenticare che lo studio del diritto è anzitutto uno studio di idee; per questo ci racconta molto dell'uomo, della sua storia, della sua mentalità, dei suoi valori. Dietro all'apparente freddezza delle norme si cela, infatti, un mondo in tumulto, uno spaccato della società che le ha prodotte, con le sue credenze, i suoi assetti, le sue aspirazioni, le sue nobiltà, le sue miserie, le sue contraddizioni. Lo studio del diritto diventa, da questo punto di vista, un insostituibile strumento culturale, un osservatorio privilegiato dal quale ricavare chiavi di lettura inedite che altre discipline umane non sono in grado di fornirci con altrettanta chiarezza. Non dimentichiamolo mai. Attraverso quello studio possiamo contribuire a scrivere, se ci pensiamo, una delle storie della storia del mondo.

3. Il suo contributo all'avanzamento della conoscenza

Già da questi primi rilievi una cosa appare subito evidente (e, per la verità, non meriterebbe neppure di essere sottolineata se oggi non serpeggiasse ogni tanto qual-

che equivoco al riguardo): la ricerca, la vera ricerca giuridica, non può ridursi ad una semplice rimasticatura dell'esistente, non può esaurirsi in un'attività sostanzialmente ricognitiva ed espositiva dello stato dell'arte su un certo tema. Quella ricognizione è sicuramente la base imprescindibile da cui partire; ma su di essa si dovrà poi innestare un lavoro di studio e di scavo personale che dovrà portare ad un sia pur piccolo avanzamento di conoscenza.

Come intendere però quest'espressione in un settore come il nostro.

Cercherei di rispondere partendo dai requisiti fissati ufficialmente per la valutazione dei docenti nell'Università italiana: essi ci devono interessare, dato che sulla loro base viene selezionata la futura 'classe dirigente' della ricerca; e comunque hanno il pregio di identificare, sia pure in termini molto generali, i caratteri del *quid pluris* di cui stiamo discutendo.

Nelle abilitazioni scientifiche nazionali e nei bandi di concorso i parametri scientifici sono individuati nella "innovatività", nella "originalità" e nel "rigore metodologico" delle pubblicazioni.

4. *Segue*: come intendere la sua "originalità"

Anche se si tratta di tre requisiti complementari e interrelati (come si potrebbe, ad esempio, attribuire valore positivo ad una ricerca originale, ma non condotta con rigore, quindi in qualche misura dilettaistica?), conviene esaminarli singolarmente, iniziando dall'"originalità", che caratterizza in modo peculiare l'elemento che dovrebbe distinguere la ricerca dalla mera ricognizione.

Una definizione dell'originalità che mi sembra pienamente – anzi, specialmente – applicabile alle scienze giuridiche, è quella fornita da Goethe, il quale avvertiva come essere originali non significhi solo "dire cose nuove", ma anche "dire cose vecchie in modo nuovo".

Il tratto dell'originalità andrebbe, dunque, riconosciuto anche all'opera di chi, avendo assimilato la materia, avendola fatta pienamente sua, avendola 'macinata' e 'ruminata', sia in grado di rielaborarla, di presentarla in una chiave diversa, scoprendone aspetti trascurati, cogliendo collegamenti nuovi, proponendone un ripensamento più razionale e convincente. In questa prospettiva – che è poi quella più frequentemente realizzabile in una ricerca giuridica, dove, come si diceva, si lavora su dati perlopiù già esistenti e conosciuti, dei quali occorre però indagare il significato e

le implicazioni – lo studioso è chiamato a ‘giocare’ con le tessere a disposizione, scomponendo e ricomponendo l’edificio con fantasia e audacia.

C’è una profonda verità nelle parole di Goethe: noi crediamo di conoscere perfettamente quello che diciamo di conoscere; ma non di rado si tratta di una conoscenza passiva, recepita; se però ci sforziamo di cambiare la prospettiva di analisi, se cerchiamo di inforcare lenti diverse, se abbiamo il coraggio di mettere in discussione categorizzazioni e opinioni consolidate, potremo riuscire a far emergere fondali inesplorati, prospettive inedite; le cose ‘vecchie’ potranno così assumere contorni e colori nuovi, non di rado inaspettati. Naturalmente, sono passaggi tutt’altro che facili; richiedono impegno, perseveranza, duttilità: il “cambio di paradigma” a cui portano, grande o piccolo che sia, potrà anche scoccare all’improvviso come una scintilla, magari quando meno ce lo aspettiamo, ma, soprattutto all’inizio, richiederà tempi di gestazione adeguati.

Nelle mie periodiche lezioni sull’elaborazione della tesi (di laurea e di dottorato) mi è sempre piaciuto evocare un’immagine familiare alle popolazioni che vivono nel nord Italia: quella della sagoma delle montagne viste dalla pianura. Le loro “cime ineguali”, come direbbe Manzoni ci sono ben note; se qualcuno dovesse chiederci quale sia il loro aspetto, non esiteremmo a descriverlo con quei contorni. Ma, se decidessimo di conoscere meglio quei monti avvicinandoci ad essi, lo scenario sarebbe destinato a mutare sensibilmente: ci verrebbero incontro le linee tozze delle prealpi, prima appiattite sullo sfondo; dietro si profilerebbero nuove cime; ci accorgeremmo che il massiccio montuoso che ci appariva da lontano come un monolite è in realtà formato da montagne distinte, separate da una vallata. Inoltrandoci poi tra i monti e cominciando a salire il paesaggio continuerebbe ancora a mutare: incontreremmo prati, boschi, ruscelli, poi, più in alto, ghiaioni, gole, dirupi. Diventerebbe anche necessario dotarci di un’attrezzatura adeguata per proseguire la salita: dovremmo intraprendere un percorso lungo e faticoso, con tratti difficili, talora interrotto alla vista da improvvisi banchi di nebbia. Alla fine giungeremmo alla vetta, godendo di un panorama ampio, esaltante, assai più ricco di quello che avremmo potuto immaginare dal basso e durante la salita. Le montagne sono sempre le stesse: quelle che prima scorgevamo in lontananza dalla pianura; ma, dopo il nostro viaggio e la nostra salita ci appaiono in una luce completamente diversa.

Credo che questa descrizione possa rappresentare un po’ una metafora dell’attività di ricerca. Anche la ricerca è un viaggio, un’avventura. Richiede di passare dalla pianura delle conoscenze ‘ricevute’, che talvolta siamo portati a replicare

acriticamente, alla salita verso le conoscenze nuove, acquisite con un faticoso lavoro personale di analisi, di scavo, di riflessione. La ricerca è un'anabasi, che, alla fine, apre visuali nuove, spesso inattese. Per questo richiede tempi adeguati, perseveranza, passo da montagna, capacità di sapersi liberare dalle convenzioni e di ragionare con la propria testa, animo inquieto, fantasia, audacia. E anche in questo caso il superamento della prova darà il suo premio: una sensazione personale quasi psicofisica di pienezza e di benessere che rende più veloce la mente e fa guizzare il pensiero. Ci siamo messi in gioco e abbiamo vinto una gara che, alla fine, avevamo ingaggiato prima di tutto con noi stessi.

La monografia, cioè lo studio approfondito e organico di un tema che sfocia nella stesura di un volume, considerata da alcuni un arnese ormai antiquato, da eliminare, come si tende ormai a fare spesso all'estero, rappresenta invece, a mio parere, un'esperienza estremamente formativa e preziosa per uno studioso di diritto. Costringe, infatti, ad una profonda opera di dissodamento e di scavo complessiva, che difficilmente potrà essere intrapresa allo stesso livello in un articolo e impone di sviluppare una capacità critica particolare, dato che in un lavoro di questa portata non ci si può appagare di aver indagato i vari aspetti che si riconducono al tema, ma occorrerà anche farsi carico di controllare la compatibilità reciproca delle tesi sostenute nelle varie parti dell'opera, in modo da non incorrere in contraddizioni che potrebbero pregiudicare la tenuta complessiva del lavoro. La monografia non dovrà necessariamente tradursi in un volume di grandi proporzioni. La lunghezza di un'opera non va considerata un pregio in sé, un attestato implicito di buona ricerca: lo dimostra il fatto che non di rado ci si trova di fronte a volumi molto corposi, ma, ahimè, altrettanto poco 'succosi', nei quali larga parte del testo è dedicato a stanche repliche di cose note, o a troppo lente 'manovre di avvicinamento' ai problemi veramente centrali, poi trattati magari solo in un pugno di pagine. Penso che la monografia debba invece essere soprattutto 'densa'; debba contenere un distillato e un concentrato di pensieri, eliminando il troppo e il vano.

Proprio nella monografia – se fatta con impegno – si potranno esprimere al meglio le attitudini scientifiche dell'autore: la sua capacità di mettere ordine partendo dal disordine, di ricostruire un puzzle complesso, di dar forma e senso a ciò che prima non l'aveva compiutamente, o l'aveva solo parzialmente, di cogliere nuove interconnessioni, di suggerire una più convincente ricostruzione della materia, di proporre nuove soluzioni, o anche – s'intende – di affrontare pionieristicamente un tema del tutto nuovo, come accade quando si ha la ventura di studiare per primi un

istituto inedito, appena introdotto dal legislatore. È soprattutto attraverso la monografia che potrà formarsi la “muscolatura scientifica” di uno studioso di diritto, la quale, una volta acquisita, lo accompagnerà per sempre.

Inutile sottolineare quanto siano importanti per la riuscita di una ricerca anche coloro che indirizzano il ricercatore, gli aprono la mente, lo accompagnano e ne supportano il cammino. Parlo delle guide rappresentate dai ‘Maestri’. Anzitutto, quelli in carne ed ossa. Purché, naturalmente, onorino davvero la loro missione e ne siano all’altezza, facendo realmente crescere e maturare i loro allievi. Il ché può avvenire attraverso il dialogo, il confronto diretto, la correzione degli scritti (che, se fatta con rigore, rappresenta una delle attività più impegnative ed assorbenti), ma può avvenire – ed è bene che avvenga – anche attraverso quell’insostituibile guida ‘non verbale’ rappresentata dall’ esempio: un esempio di rigore, di onestà intellettuale, di apertura, di curiosità, di fantasia, di coraggio, di umanità. Contano poi molto anche gli studiosi che possiamo non aver mai conosciuto personalmente e che magari non sono più nemmeno in vita, ma che abbiamo avuto la ventura di incrociare nei loro scritti in un certo momento del nostro percorso e il cui pensiero è stato per noi importante e formativo. Anch’essi diventano in questo modo per noi delle guide. Hanno seminato facendoci dono gratuito dei risultati delle loro fatiche e noi vi attingiamo per farli fruttificare in altre ricerche, che, a loro volta, dovranno essere messe a disposizione di tutti con lo stesso scopo.

Per tradizione, il giurista è sempre stato uno studioso solitario; eppure sarebbe bene che il ricercatore potesse anche confrontarsi con altri colleghi, magari impegnati su temi limitrofi: un dialogo tra compagni di viaggio che può arricchire e rinfancare. Provvedevano molto bene a questo scopo i Prin (Progetti di ricerca di interesse nazionale), che, finanziando ricerche di gruppi di lavoro formati da docenti e ricercatori provenienti da varie Università su tematiche comunque di ‘settore’, consentivano periodici incontri plenari di confronto assai utili, stimolanti e formativi, soprattutto per i giovani. Purtroppo però quelli in campo giuridico in tempi recenti sono divenuti sempre più rari.

5. *Segue*: e la sua “innovatività”

E veniamo al secondo parametro di valutazione presente nei bandi ministeriali: quello dell’innovatività.

A rigore, sembrerebbe trattarsi di un requisito riferibile specificamente all'‘oggetto’ della ricerca (ad esempio, viene studiato l'impatto di nuove tecnologie sulla materia) o al ‘metodo’ della stessa (ad esempio si fa uso nella ricerca del metodo statistico o dell'analisi economica del diritto). Ma è anche vero che in questo modo verrebbero premiate solo ‘certe’ ricerche, inducendo la maggior parte dei giovani studiosi a concentrarsi su di esse per ottenere migliori valutazioni in sede concorsuale, disertando le altre, che invece sono pur sempre importanti per le nostre discipline. Oltretutto, con il paradossale risultato di far perdere alle prime, proprio a causa di una simile concentrazione di interesse, quel connotato di innovatività che dovrebbe invece caratterizzarle: potrebbe, infatti, considerarsi ancora ‘innovativo’ un tipo di ricerca su cui ormai si cimentano tutti?

Ferma restando ovviamente la possibilità di rapportare l'innovatività al tema e al metodo di una ricerca, sembrerebbe allora preferibile estendere la riferibilità di questo requisito anche ai risultati conseguiti: innovativa potrebbe definirsi, in questa prospettiva, anche una ricerca che abbia portato a formulare soluzioni o ipotesi nuove, “innovative”, appunto. Certamente, così l'innovatività finirebbe per partecipare del requisito dell'originalità; ne rappresenterebbe in qualche misura un'accentuazione, una componente. Ma, soprattutto in campo giuridico, mi sembrerebbe più corretto ipotizzare una soluzione di questo tipo; l'innovatività è stata infatti pensata come requisito autonomo e indipendente nei bandi concorsuali specialmente in riferimento alle scienze ‘dure’, nelle quali la novità dell'approccio può essere determinante per il risultato; rispetto a quelle ‘umane’, come il diritto, un simile collegamento appare comunque più sfumato: la ricerca giuridica può essere di ottima qualità anche quando non si occupi di nuove tecnologie, o non utilizzi metodi d'avanguardia.

6. *Segue*: “correttezza di metodo” e universo giuridico in trasformazione

Il terzo requisito evocato nei protocolli ministeriali è, infine, rappresentato dalla “correttezza del metodo”.

Il termine sembrerebbe riferirsi essenzialmente agli ingredienti che consentono di attribuire carattere “scientifico” ad una ricerca, vale a dire, l'ottima conoscenza della materia indagata e il corretto impiego degli strumenti di lavoro del giurista, rappresentati dall'interpretazione, dall'inquadramento sistematico, dalla compara-

zione. In una parola, la correttezza di metodo dovrebbe attestare la piena capacità di maneggiare le “regole dell’arte”.

Si potrebbe fermarsi qui; ma forse può essere bene aggiungere qualche ulteriore rilievo per intendere meglio quali dovrebbero essere – in un momento di così profonda trasformazione come quello che attraversa oggi tutto il mondo del diritto – gli strumenti di lavoro del giurista.

Un tempo, il “metodo” si identificava infatti essenzialmente con la dogmatica, secondo una visione ispirata alla pandettistica tedesca, che si era prima sviluppata nel campo del diritto privato e poi si era estesa a quello del diritto pubblico e, attraverso il c.d. metodo tecnico giuridico, anche a quello del diritto e del processo penale. A quel metodo – legato a una visione essenzialmente ‘statualistica’ del diritto, finalizzata a garantire la sovranità nazionale ed esprimere una concezione monolitica della società – dobbiamo le grandi costruzioni che hanno caratterizzato il Novecento giuridico. È un’eredità che non va rinnegata, ma che richiede di essere rivisitata e aggiornata alla luce della contemporaneità. Oggi, infatti, assistiamo da tempo a un rivolgimento di quegli schemi: in uno scenario di accentuato pluralismo sociale e di decostruzione dei modelli e dei valori assoluti che avevano caratterizzato la modernità, non solo in campo giuridico, sono venuti meno lo stretto legalismo positivista, il carattere esclusivamente nazionale della produzione giuridica, la classica visione piramidale delle fonti, ormai sostituita da una struttura reticolare, estremamente fluida e composita per provenienza (nazionale e sovranazionale) e natura (normativa e giurisprudenziale). In questo contesto, il dato significativo è soprattutto rappresentato dall’ingresso sempre più massiccio e pervasivo del diritto sovranazionale ed europeo in particolare. Il giurista positivo non può ormai non essere un “eurogiurista”, e, sotto certi aspetti, un giurista globale. Per un verso, infatti, il diritto nazionale appare ormai inscindibilmente e inestricabilmente legato al diritto europeo. Per altro verso, a contatto con il diritto europeo lo stesso diritto nazionale è in ogni caso destinato ad assumere significati diversi.

Ma la dimensione europea del diritto vigente pone anche un più generale problema che conduce ad un forte cambio di paradigma nell’approccio con il diritto positivo.

Noi veniamo dalla tradizione giuridica continentale di matrice illuministica imperniata sul formalismo legislativo e sull’astrattezza della legge, che ha prodotto un diritto essenzialmente formulato per ‘regole’ (le fattispecie normative) e un assetto istituzionale fondato sulla divisione dei poteri, in cui il giudice deve obbe-

dienza alla legge. Il diritto europeo (sia di provenienza convenzionale, sia di provenienza eurounitaria) si presenta invece prevalentemente come un diritto formulato per ‘principi’. Esso apre al giudice ampi spazi di manovra, enfatizzandone il ruolo creativo. A questa peculiarità il diritto Cedu aggiunge, inoltre, il suo spiccato carattere ‘fattuale’. Alla rigida dicotomia che caratterizza un diritto formulato per regole (incluso/escluso, legittimo/illegittimo) si sovrappone, in questa prospettiva, la flessibilità di una logica graduata (parzialmente incluso/parzialmente escluso) che caratterizza, invece, un diritto formulato per principi, e, ancor più, un diritto che, come quello convenzionale, si concentra anche sulle ‘specificità del caso’. Parallelamente si sovrappongono nella medesima prospettiva anche due diverse concezioni di legalità: quella tradizionale di matrice continentale, dal carattere rigido e statico, che predica una corrispondenza degli atti giuridici agli astratti modelli normativi (corrispondenza che, soprattutto in certi settori, come quelli del diritto e del processo penale, è stata sempre considerata un baluardo a tutela dell’individuo) e quella ‘dinamica’, di tipo teleologico, veicolata dal diritto europeo, che affida invece al giudice il compito di ‘adeguare’ attraverso un giudizio di proporzionalità le generiche indicazioni dei principi alle peculiarità del caso. In ragione della prevalenza del diritto europeo su quello nazionale, oggi questi due modelli sono costretti a convivere, a compenetrarsi e a contaminarsi.

Il giurista contemporaneo non può, dunque, più ignorare l’esistenza e la problematicità di un simile e così complesso scenario. La “correttezza di metodo” dovrà allora essere misurata anche sul livello di consapevolezza che egli dimostri di avere a questo riguardo.

7. La resa scritta della ricerca: qualche consiglio agli apprendisti

Non si può dimenticare, infine, un elemento centrale che si aggiunge all’originalità, all’innovatività e al rigore metodologico, pur compentrandosi strettamente con essi, e che concorre in modo davvero determinante ad assicurare il livello complessivo di una ricerca. Alludo al fatto che il diritto si compone di segni linguistici, cioè di parole: i concetti valgono, dunque, per “come” e “dove” vengono espressi. L’uso appropriato delle parole, il loro dosaggio accorto diventa essenziale per la riuscita del prodotto. La bontà di un lavoro è inscindibilmente connessa a quella della sua resa scritta. Ma l’arte di trasmettere un pensiero per iscritto, soprat-

tutto in un settore intriso di tecnica come il diritto, è un'arte estremamente difficile, che richiede grande discernimento e grande rigore.

Assai spesso nello scrivere, per lo più senza quasi mai esserne pienamente consapevoli, finiamo, infatti, per dire cose (almeno in parte) diverse da quelle che volevamo dire e che pensiamo di aver detto. È un difetto frequentissimo in cui non cadono solo i neofiti. E le cause generalmente sono due: o non siamo stati capaci di rendere con parole adeguate il nostro pensiero, o quell'inadeguatezza diventa in realtà la spia dell'inadeguatezza del pensiero stesso che volevamo esprimere. L'antidoto è, in entrambi i casi, quello di saper rileggere i propri scritti – preferibilmente dopo averli fatti decantare per qualche tempo in un cassetto – con forte spirito critico e con sguardo distaccato, come se fossero opera d'altri: dovremo saggiare la solidità delle singole argomentazioni; dovremo controllare la coerenza e la consequenzialità di ogni passaggio (*prius* e *posterius* sono davvero collocati al posto giusto o per caso si sovrappongono, o, addirittura, si invertono?); dovremo eliminare inutili ripetizioni (si cade nell'errore ripetere cose già dette, e spesso dette solo poche righe prima, sia pur con parole diverse, non solo per disattenzione, ma talvolta anche per un inconscio bisogno di convincere meglio noi stessi della bontà delle affermazioni che abbiamo fatto); dovremo, infine, valutare la correttezza e l'appropriatezza di ogni termine impiegato, domandandoci sempre cosa vogliamo dire esattamente con quella parola, con quell'espressione, con quella frase. Si tratta di una formidabile palestra di autoanalisi, che aiuta a raffinare ulteriormente il pensiero e che può portare talvolta a correggere il tiro anche su aspetti di sostanza, i quali, prima di avere davanti agli occhi una stesura scritta, non risaltavano con sufficiente chiarezza.

Nello scrivere dovremmo sempre ricercare la sintesi: potendo esprimere adeguatamente un concetto con dieci parole, sarà bene evitare di impiegarne venti. L'insegnamento di Guglielmo d'Occam – *non fit per plura quod potest per pauciora* – deve rappresentare un monito costante.

Ma occorre anche sforzarsi di evitare un linguaggio 'allusivo'. L'allusione, in quanto tale, non spiega, non dà conto di nulla; lancia solo messaggi obliqui. Per questo, scientificamente parlando, essa si risolve in una parvenza di affermazione. Il metodo scientifico richiede infatti che ogni affermazione vada motivata per poter essere sottoposta a critica. Allo stesso modo in cui nel processo una sentenza deve essere motivata per poter essere contestata attraverso lo strumento dell'impugnazione.

Sempre a proposito dell'esposizione di una ricerca, c'è poi un profilo di 'metodo' al quale mi sembra importante accennare. Mi riferisco al fatto che, non di rado, si

pensa di innalzare il tono di uno scritto, o di una relazione, per un verso, usando un linguaggio tra il paludato e il criptico, e, per l'altro, farcendo il lavoro di innumerevoli citazioni di articoli, commi, combinati disposti (oggi, per la verità, bisognerebbe dire, sempre più 'scombinati indisposti', a causa del vertiginoso declino del livello di *drafting* del nostro legislatore). Una grandinata di numeri viene così scaricata sul povero lettore o ascoltatore, impedendogli di seguire il filo del discorso, se non al prezzo di continue, defatiganti consultazioni del codice. È ovvio che il richiamo al numero di un articolo di legge sottende il richiamo al suo contenuto e quindi è assai più comodo, sintetico e preciso; è però l'eccesso di questi riferimenti, è il farne la trama stessa della propria esposizione, la forma pressoché esclusiva di comunicazione, è l'usarlo come linguaggio esoterico per iniziati, a renderlo molesto. Molesto anche perché non di rado lo si percepisce – non meno del linguaggio tronfio ed opaco a cui facevo riferimento – come un paravento per coprire uno scarso spessore di pensiero. Il diritto non è e non deve ridursi a uggioso tecnicismo. Riprendo ancora una volta il pensiero che mi è caro. Dobbiamo saper alzare lo sguardo e guardare al diritto come ad un'espressione della vita e della cultura di un certo tempo. Esso riflette la concezione che gli uomini hanno del mondo in cui vivono. Per questo, è intriso di ideologie, di scelte politiche, etiche, filosofiche, e ha profonde radici nella storia. Dimenticarlo, o comunque trascurarlo, concentrandosi sulla pur intricata selva dei dati normativi, o appiattendosi in una plumbea esposizione in linguaggio 'giuridichese', lungi dal valorizzarlo, immiserisce il senso della nostra ricerca; ci fa scordare che il vero fascino del diritto è rappresentato dalle grandi idee che lo innervano, le quali – a saperle cogliere – traspaiono sempre in controluce, anche dalle pieghe più riposte del tessuto normativo.

8. Temi di ricerca e raccordo con i princìpi fondamentali

Ancora qualche breve – ma necessaria – considerazione a proposito dei temi di ricerca.

Questi temi possono essere, naturalmente, i più vari. Nei lavori iniziali – specie note a sentenza o brevi commenti normativi (almeno per i c.d. 'giuristi positivi') – si tende a privilegiare temi circoscritti, di dettaglio; e, in effetti, per cominciare a farsi le ossa può essere utile esercitarsi in *parva materia*. Ma è bene imparare fin da subito a sviluppare la capacità di cogliere i collegamenti che il particolare presenta con il generale, con gli "essenziali" di una disciplina. È un'abilità che diventa neces-

saria soprattutto nell'elaborazione di una monografia: anche quando quest'ultima abbia ad oggetto un tema iper-specialistico (oggi, ad esempio, vanno assai di moda quelli che riguardano gli apporti della scienza, delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale), non si può pensare di costruirla obliterando i raccordi che quel tema presenta con i cardini fondamentali della materia (principi costituzionali, istituti base, istituti di 'parte generale'). Avere lo sguardo costantemente rivolto ai medesimi ci permetterà di scorgere riflessa in quel tema una loro particolare 'declinazione'; agganceremo così lo studio a solide basi, evitando di imbastire lavori asfittici e senza spessore.

Occorre comunque guardarsi dal rischio più generale che un eccesso di specializzazione dei temi di ricerca, che oggi può essere propiziato dagli scenari aperti dall'impatto delle nuove tecnologie, possa spingere, in particolare i giovani, lontano dalla cura e dall'attenzione per i principi e per l'elaborazione che ne ha fatto nel tempo la dottrina, quasi si trattasse di arnesi del passato, divenuti ormai inutili in un mondo digitalizzato. Sarebbe un errore gravissimo. I principi sono e restano l'essenza, l'*ubi consistam* di una disciplina. Le categorie concettuali che vi fanno riferimento vanno certamente ripensate e adattate alle esigenze della contemporaneità, ma i principi non devono essere persi, perché costituiscono la bussola, lo strumentario indispensabile per muoversi in quella disciplina e – lo dicevamo – anche per governare il 'nuovo', per inquadrarlo in una cornice di senso e di scopo. Una disciplina che smarrisca i principi che la reggono rischia di smarrire la sua stessa identità, e di pregiudicare così anche la credibilità (e l'utilità dell'apporto) degli studiosi che la praticano.

Sarà bene, in questa prospettiva, non farsi troppo abbagliare dalle mode nella scelta delle monografie (ci sarà eventualmente spazio per seguirle nei lavori minori) e cimentarsi piuttosto su temi 'classici', dei quali si possono sempre scoprire aspetti nuovi, o su temi a carattere interdisciplinare, coltivando così un approccio stimolante, che aiuta a considerare i problemi da angolature diverse. Gli stessi corsi di Dottorato plurimateria potrebbero rappresentare, da questo punto di vista, un'ottima palestra per addestrare i giovani a ragionare in un'ottica multiprospettica.

9. Qualità della ricerca e degrado dell'Università

Abbiamo parlato di originalità, di innovatività, di correttezza di metodo, di resa scritta di una ricerca. In questo modo ne abbiamo evocato la *qualità*. Ma non si

può tacere che, nei fatti, è invece proprio la qualità della ricerca ad essere insidiata dalla attuale politica universitaria, che, a parole, pretende invece di valorizzarla.

È un fenomeno sotto gli occhi di tutti. Da un lato, si assiste alla conversione sempre più frequente della qualità in quantità; dall'altro, alla tendenza ad oberare docenti e ricercatori di compiti didattici e soprattutto burocratico-amministrativi di ogni sorta, che finiscono per restringere vistosamente gli spazi da poter dedicare alla ricerca. Per un verso, infatti, si richiede per ogni avanzamento di carriera una ricerca di crescente quantità numerica; per l'altro si sottraggono ingenti risorse (di tempo e di energia) per garantirne la qualità. Ma forse ad essere distorta è la stessa concezione della ricerca (e, quindi, della sua qualità) da parte di un'Università sempre più portata a rinunciare alla intrinseca complessità del sapere e sempre più impostata secondo parametri aziendalistici, che privilegiano la produzione di servizi alla produzione di cultura e di scienza. Si tratta di una politica perversa, che rischia di affossare la ricerca e l'Università, in nome di un assai male inteso efficientismo. Essa va combattuta con forza: è da qui che nascono i germi dello scadimento della ricerca e, a cascata, anche della stessa didattica, che senza una ricerca in buona salute, è destinata a immiserirsi e ad appiattirsi: solo docenti che, proprio grazie alla ricerca, si sono esercitati nella difficile arte del discernimento possono, infatti, essere in grado di insegnare la capacità critica ai loro studenti, formandoli come persone libere e consapevoli.

Ed è proprio per riaffermare l'importanza della ricerca in un momento in cui essa sembra vivere una situazione di particolare difficoltà, che ho pensato fosse giusto scrivere queste note, per ricordare prima di tutto a noi stessi il valore e l'importanza del nostro lavoro, la sua nobiltà e anche – non dobbiamo avere timore di dirlo – la sua infungibilità per assicurare uno sviluppo armonico e virtuoso del diritto.